

COMUNE DI LOMBRIASCO

STATUTO

Delibera n. 18 del 19/5/2000.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Lombriasco è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, esercitata nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali di coordinamento della Finanza Pubblica, delle leggi dello Stato e della Regione, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti.

Art. 2 Finalità

- 1- Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2- Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.
- 3- Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale in particolare nei settori dei servizi sociali, assetto del territorio e sviluppo economico. Provvede inoltre all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza; svolge inoltre le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica di sua competenza.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

- 1- Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 2- I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

- 1- Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7,41, confinante con i Comuni di Carmagnola, Carignano, Pancalieri, Osasio, Casalgrasso, Racconigi.
- 2- Il Palazzo civico, sede comunale, é ubicato nello stesso Comune di Lombriasco in Via Ponte Cesare n° 13.
- 3- Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può radunarsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Albo Pretorio

- 1- Il Comune ha un "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2- La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3- Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

- 1- Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Lombriasco". Ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento del Capo dello Stato.
- 2- Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata, secondo le norme di cui al D.P.C.M. 3.6.1986.
- 3- L'uso e la riproduzione di tali simboli, non autorizzati, sono vietati.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 7

Organi

- 1- Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 8

Consiglio comunale

- 1- Il Consiglio o comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- 2- Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

- 3- Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art. 9

Competenze ed attribuzioni

- 1- Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2- Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di economicità, pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3- Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Art. 10

Sessioni e convocazioni

- 1- L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
- 2- Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei programmi di opere pubbliche, del piano regolatore e sue varianti, le quali devono essere convocate almeno cinque giorni prima della seduta.
- 3- Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco, o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, le quali devono essere convocate almeno tre giorni prima della seduta.
- 4- Sono sessioni urgenti quelle convocate per la discussione di eventi imprevisti ed imprevedibili. Le sessioni urgenti devono essere convocate almeno 24 ore prima della seduta.
- 5- Il Consiglio é convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Art. 11

Commissioni

- 1- Il Consiglio comunale può istituire Commissioni permanenti o temporanee.
- 2- Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la loro composizione ed il sistema di rappresentanza.
- 3- Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

- 4- Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Art. 12

Attribuzioni delle Commissioni

- 1- Compito principale delle Commissioni permanenti é l'esame preparatorio degli atti deliberativi consiliari individuati in sede regolamentare al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
- 2- Compito delle Commissioni temporanee é l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
- 3- La nomina del Presidente della Commissione é riservata al Consiglio comunale.

Art. 13

Consiglieri

- 1- La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.
- 2- Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di suffragi nelle elezioni.
- 3- La legge ed il Regolamento disciplinano il funzionamento del Consiglio ed i casi di surrogazione e supplenza dei Consiglieri.
- 4- I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. Il Consigliere assente potrà far valere le motivazioni per le quali è rimasto assente.

Art. 14

Gruppi consiliari

- 1- I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario comunale.
- 2- Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15

Giunta comunale

- 1- La Giunta è l'organo di governo e di amministrazione del Comune
- 2- Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
- 3- Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
- 4- Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consig-

glio.

Art. 16

Elezione e prerogative

- 1- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
- 2- Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
- 3- Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alle elezioni dei successori.

Art. 17

Composizione

- 1- La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a 4.
- 2- Possono essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Il numero di tali Assessori extra consiliari non può essere superiore a 2 (due).
- 3- L'Assessore esterno partecipa al Consiglio comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti gli affari di cui è relatore. L'Assessore avrà diritto ad un compenso pari al gettone di presenza percepito dai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute.

Art. 18

Funzionamento della Giunta

- 1- La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
- 2- Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa, anche in ordine all'eventuale pubblicità delle sue sedute, nei casi in cui lo stesso organo collegiale lo riterrà opportuno.
- 3- Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità determinato dall'età.

Art. 19

Attribuzioni della Giunta

- 1- Alla Giunta competono tutti gli atti dell'amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sinda-

co, degli Organi di decentramento, del Segretario comunale o dei Dirigenti.

Art. 20

Deliberazioni degli organi collegiali

- 1- Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
- 2- Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 3- Le sedute del Consiglio sono pubbliche, mentre quelle della Giunta non sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento "a porte chiuse".
- 4- L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso egli è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
- 5- I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal membro anziano e dal Segretario.

Art. 21

Sindaco

- 1- Il Sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
- 2- Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
- 3- La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 4- Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzione quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- 5- In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento

del Consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

- 6- Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modifiche ed integrazioni.
- 7- Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
- 8- Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

Art. 22

Competenze del Sindaco

- 1- Il Sindaco, quale Capo dell' Amministrazione:
 - a) rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione rappresenta il Comune;
 - b) convoca il Consiglio comunale, ne determina l'ordine del giorno e ne fissa il giorno delle adunanze;
 - c) convoca la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e la data delle adunanze;
 - d) vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Funzionario/Responsabile e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell' Assessore da lui delegato;
 - e) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta e li presiede;
 - f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
 - g) nomina e revoca gli assessori;
 - h) sottoscrive i contratti, nonché gli accordi previsti dalla legge;
 - i) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive; vigila sull'espletamento del servizio di Polizia municipale, adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti e applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie e amministrative, secondo le disposizioni di legge;
 - l) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - m) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, sentita la Giunta comunale; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - n) abrogato

- o) abrogato
 - p) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - q) indice i referendum comunali;
 - r) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
 - s) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede nei termini di legge alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
- a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 23

Delegazioni del Sindaco

- 1- Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento (Vice Sindaco).
- 2- Il Sindaco ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori o Consiglieri comunali.
- 3- Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore o Consigliere ogni qual volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 4- Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi

devono essere fatte per iscritto.

- 5- Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 24

Ordinanze

- 1- Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti comunali.
- 2- Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti sulle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della L. 8/6/1990 n° 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- 3- In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- 4- Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Titolo III

UFFICI E PERSONALE

Art. 25

Stato giuridico e trattamento economico del Segretario

- 1- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 26

Attribuzioni del Segretario

- 1- Il Segretario Comunale è funzionario pubblico dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico, è iscritto all'Albo. Sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dipendenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espressi dagli organi della Giunta.
- 2- Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale e ne coordina l'attività;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) verifica e risponde all'istruttoria delle deliberazioni;
 - d) provvede ai relativi atti esecutivi;

- e) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, delle Commissioni e degli altri organismi, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge; ne redige verbali che sottoscrive insieme col Sindaco ed il membro anziano.
 - f) svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli Organi del Comune.
 - g) presiede le gare d'appalto.
- 3- Il Segretario comunale, inoltre adotta i seguenti atti:
- a. può presiedere le commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante, secondo i criteri ed i principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
 - b. roga gli atti nell'interesse del Comune;
 - c. adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - d. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - e. esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;
 - f. esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi;
 - g. cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato di controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente;
 - h. autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi al personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
 - i. solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari;
 - l. delega ad un funzionario mansioni di responsabilità sul personale in caso di sua assenza.

Art. 27

Personale

- 1- Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 2- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
- 3- L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi avviene secondo le modalità di cui al Regolamento degli Uffici e dei Servizi adottato dalla Giunta Comunale.

Titolo IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 28

Servizi pubblici

- 1- Il Comune può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- 2- Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del DPR 1°/10/1986 n° 902.

Art. 29

Convenzioni

- 1- Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 30

Funzionamento convenzioni – Consorzi

- 1- La legge e il regolamento disciplinano il funzionamento delle Convenzioni di cui al precedente articolo.
- 2- Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 29 del presente Statuto, in quanto compatibili.

- 3- A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.
- 4- La convenzione in oggetto, oltre ai contenuti riassunti nell'articolo precedente, secondo comma deve prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio agli Enti contraenti, che verranno pubblicati nei rispettivi Albi Pretori.
- 5- Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art. 31

Unione di Comuni

- 1- Il Comune può costituire un'Unione con altri Comuni limitrofi per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
- 2- L'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3- Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'Unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione.
- 4- Il regolamento dell'Unione:
 - a) può prevedere che il Consiglio dell'Unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
 - b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 31 bis

Accordi di programma

- 1- Per realizzare interventi di rilevante complessità che richiedono l'azione integrata di Enti diversi, il Comune può farsi promotore o prendere parte ad accordi di programma con altri Comuni, Province e Regioni.
- 2- L'accordo di programma viene stipulato dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, e nella completa osservanza delle formalità stabilite dalla legge.

Titolo V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 32**Principi e criteri**

- 1- Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2- L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione del servizio.
- 3- Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
- 4- Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 33**Revisore del conto**

- 1- Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti previsti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 2- Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
- 3- Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 33 bis**Il controllo di gestione**

- 1- Con apposite norme inserite nel Regolamento di Contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

- 2- Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione sull'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
- 3- Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
- 4- Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Titolo VI **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 34

Partecipazione

- 1- Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2- Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- 3- L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 35

Interventi nel procedimento amministrativo

- 1- Il Comune assicura ai cittadini singoli ed associati la partecipazione alla formazione degli atti che incidono sulle loro situazioni giuridiche soggettive.

Art. 36

Istanze

- 1- Sono istanze le richieste rivolte ad un organo politico o burocratico di compiere una data attività attinente all'esplicazione de propria funzione.
- 2- Le istanze possono essere rivolte da singoli cittadini o da associazioni anche di fatto.

- 3- Le risposte alle istanze vengono fornite entro il termine massimo di 30 giorni.
- 4- Le modalità e le forme dell'inoltro delle istanze e delle risposte sono indicate dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 37

Petizioni

- 1- Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva (non me di 150 elettori) agli organi dell' Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2- La petizione é esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
- 3- Se il termine previsto al comma 2° non é rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione contenuto della petizione. Il Sindaco é comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
- 4- La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, del quale é garantita la comunicazione al soggetto proponente.

Art. 38

Proposte

- 1- Sono proposte gli atti propulsivi con i quali non solo si dà inizio ad un procedimento amministrativo, ma si esprime un avviso ordine al contenuto che dovrebbe avere il provvedimento da emanarsi da parte dell'organo di amministrazione attiva.
- 2- Il 25% dei cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 3- L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.
- 4- Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui é stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 39

Referendum

- 1- Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- 2- Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali,

su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

- 3- Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 30% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale, con maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
- 4- Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
- 4- In ogni caso le consultazioni non potranno aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

Art. 40

Effetti del referendum

- 1- Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti in indirizzo.
- 2- Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 41

Diritto di accesso

- 1- Ai cittadini singoli o associati é garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
- 2- Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
- 3- Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui é applicabile l'istituto dell'accesso differito, e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie ed il costo delle medesime.

Art. 42

Diritto d'informazione

- 1- Tutti gli atti dell' Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- 2- L'Ente deve di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 3- L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4- La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni rite-

nuti idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione.

- 5- Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

Art. 42 bis

Difensore Civico

- 1- Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale.
- 2- Deve essere cittadino del Comune medesimo ed avere le caratteristiche di eleggibilità di tutti gli altri organi elettivi dell'Ente.
- 3- La scelta dovrà avvenire tra persone aventi competenza amministrativa ed indipendenza rispetto all'Amministrazione in carica.
- 4- Partecipa una volta all'anno al Consiglio Comunale relazionando circa l'attività svolta nel precedente anno.
- 5- Ha libero accesso a tutti i documenti amministrativi. Avrà un Ufficio proprio nel Palazzo sede degli Uffici Comunali e potrà sentire tutti gli Organi amministrativi del Comune.
- 6- Il Difensore civico esercita le competenze previste dalla Legge in materia di controllo.
- 7- Le modalità di proposta, i requisiti di età e di competenza, l'elezione e la durata in carica, la revoca e l'organizzazione funzionale del difensore civico vengono demandate al relativo Regolamento.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43

Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

- 1- Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4 comma 3 della L. 8/6/1990 n° 142.
- 2- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
- 3- L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
- 4- Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
- 5- Un'iniziativa di revisione o abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 44

Adozione dei regolamenti

- 1- Il regolamento interno del Consiglio comunale é deliberato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
- 2- Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro diciotto mesi dalla data di cui al comma 1.
- 3- Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 45

Entrata in vigore

- 1- Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
- 2- Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.
- 3- Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 4- Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.